

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FEDERAZIONI FRA ASSOCIAZIONI DI EMILIANO-ROMAGNOLI ALL'ESTERO, AVENTI SEDE NEI PAESI OSPITANTI, ISCRIVIBILI NELL'ELENCO REGIONALE E MODALITÀ PER LA GESTIONE DELL'ELENCO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 2 DELLA L.R. 3/2006.**1. L'elenco delle associazioni e federazioni**

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 della L.R. 3/2006 è istituito l'elenco regionale delle associazioni e delle federazioni fra associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, aventi sede nei paesi ospitanti, costituite in tutto o in parte da emiliano-romagnoli. L'iscrizione in tale elenco è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione, nonché per lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla presente legge.

2. Soggetti iscrivibili all'elenco

Nell'elenco regionale vengono iscritte le associazioni e federazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2 della L.R. 3/2006, secondo quanto disposto dalla presente direttiva.

Sono considerate associazioni iscrivibili anche le sezioni e i comitati regionali appartenenti ad associazioni nazionali estere.

Le federazioni debbono essere composte da almeno tre associazioni di emiliano-romagnoli all'estero.

3. Requisiti ed adempimenti dei soggetti iscrivibili

- avere uno statuto a base democratica ;
- perseguire prevalentemente le finalità coerenti con l'art. 1 della L.R. 3/2006, desumibile dallo statuto;
- presentare alla Regione Emilia-Romagna il programma biennale delle attività in programma nell'anno di presentazione e nell'anno immediatamente successivo;
- presentare alla Regione Emilia-Romagna l'elenco dei propri associati, completo di indirizzo;
- essere costituite in tutto o in parte da emiliano-romagnoli, destinatari degli interventi previsti dalla L.R. 3/2006, art. 2 comma 1, lettera a);
- avere un numero di associati di origine emiliano-romagnola non inferiore a 40, salvo deroghe specifiche di norma legate alla scarsa presenza di comunità emiliano-romagnole nell'area.

4. Elenco regionale: modalità per l'iscrizione, la revisione e cancellazione:

Competente della tenuta e della gestione dell'elenco regionale è la Presidenza della Giunta, tramite il Servizio competente in raccordo con la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo.

Ad esso sono iscrivibili i soggetti di cui al punto 2.

4a) Elenco regionale: iscrizione

La domanda di iscrizione per l'associazione e per la federazione è formulata secondo il modello allegato A) ed è sottoscritta dal legale rappresentante.

La domanda di iscrizione per la sezione o comitato regionale di associazione nazionale estera è formulata secondo il modello allegato B) ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione nazionale estera di cui fa parte la sezione o comitato regionale. La domanda è indirizzata al Presidente della Regione Emilia-Romagna ed inviata a:

Regione Emilia-Romagna – Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, Bologna.

Oltre la domanda deve essere presentata la seguente documentazione:

- 1) copia dello statuto vigente;
- 2) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
- 3) programma biennale delle attività in programma nell'anno di presentazione della richiesta di iscrizione e nell'anno immediatamente successivo;
- 4) elenco dei propri associati, completo degli indirizzi. Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione.

La Regione verifica il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 e può chiedere ulteriori dati conoscitivi utili.

La Regione adotta il provvedimento di iscrizione o di diniego entro 60 giorni dal ricevimento della domanda (data di protocollo in entrata).

In fase di prima applicazione della legge il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato al 30 giugno 2006.

I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati.

4b) Elenco regionale: revisione

L'elenco regionale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione. La prima revisione sarà effettuata dopo il 28 febbraio 2008. Le successive saranno effettuate ogni biennio.

A tal fine le associazioni e federazioni – ogni biennio – debbono presentare entro il 28 febbraio:

- elenco aggiornato degli iscritti;
- elenco dei componenti delle cariche sociali;
- programma biennale di attività relative all'anno della domanda e a tutto il 31 dicembre dell'anno successivo;
- per le associazioni già iscritte nel biennio precedente: relazione sulle attività svolte;
- dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Per le associazioni aderenti a federazioni la presentazione della documentazione è demandata alla federazione stessa.

La Regione può chiedere ulteriori dati conoscitivi utili.

4c) Elenco regionale: cancellazione

La cancellazione dall'elenco regionale è disposta con atto motivato del Responsabile del Servizio competente, sentito il parere del Comitato esecutivo della Consulta e comunicato all'associazione o federazione interessata.

Cause della cancellazione:

- richiesta della stessa associazione o federazione iscritta;
- venir meno dei requisiti ed adempimenti di cui al precedente punto 3;
- mancata presentazione della documentazione necessaria per la revisione di cui al precedente punto 4b).